

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INTERVENTI PUNTUALI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA OG2 DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE A QUALUNQUE TITOLO DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E RELATIVE PERTINENZE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO **Parte amministrativa**

		<i>Importi in euro</i>
1	Lavori di manutenzione straordinaria su interventi puntuali categoria OG2	€ 944.187,37
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza relativi ai lavori	€ 45.812,63
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	990.000,00

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

CUP	CIG
Associato al singolo progetto affidato	_____

	<i>Il Responsabile del Procedimento</i>
--	---

SOMMARIO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 2. FINALITÀ DELL'APPALTO	7
ART. 3. NATURA DELL'APPALTO	7
ART. 4. LAVORAZIONI RICHIESTE	8
ART. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO	9
ART. 6. AMMONTARE DELL'APPALTO	9
ART. 7. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 8. CATEGORIE DEI LAVORI	11
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
ART. 9. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	12
ART. 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	12
ART. 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	12
ART. 12. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	13
ART. 13. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE	13
ART. 14. NORME GENERALI SUI MATERIALI E L'ESECUZIONE – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	13
ART. 15. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	15
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	16
ART. 16. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	16
ART. 17. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	16
ART. 18. SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ	16
ART. 19. PROROGHE E DIFFERIMENTI	17
ART. 20. PENALI IN CASO DI RITARDO	18
ART. 21. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	19
ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	19
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	20
ART. 23. LAVORI A CORPO E A MISURA	20
ART. 24. LAVORI IN ECONOMIA	20
ART. 25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	21
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	22
ART. 26. PAGAMENTI	22
ART. 27. PAGAMENTI A SALDO	23
ART. 28. FORMALITÀ ED ADEMPIMENTI A CUI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	23
ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	24
ART. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	24
ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	24
ART. 32. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	25
ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	25

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	27
ART. 34. CAUZIONE PROVVISORIA	27
ART. 35. CAUZIONE DEFINITIVA	27
ART. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	27
ART. 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	28
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	29
ART. 38. VARIAZIONE DEI LAVORI	29
ART. 39. ELABORATI COSTRUTTIVI E DI CANTIERIZZAZIONE	29
ART. 40. ELABORATI "AS-BUILT" (COME COSTRUITO)	29
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	31
ART. 41. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	31
ART. 42. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	32
ART. 43. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	32
ART. 44. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	32
ART. 45. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	33
ART. 46. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	33
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	35
ART. 47. SUBAPPALTO	35
ART. 48. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	35
ART. 49. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	36
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	37
ART. 50. CONTESTAZIONI E RISERVE	37
ART. 51. ACCORDO BONARIO	41
ART. 52. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
ART. 53. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	41
ART. 54. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	43
ART. 55. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	44
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	47
ART. 56. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	47
ART. 57. TERMINI PER IL COLLAUDO	47
ART. 58. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	48
CAPO 12. NORME FINALI	49
ART. 59. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	49
ART. 60. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	51
ART. 61. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	51
ART. 62. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	52
ART. 63. TERRE E ROCCE DA SCAVO	52

ART. 64. CUSTODIA DEL CANTIERE	52
ART. 65. CARTELLO DI CANTIERE	52
ART. 66. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	53
ART. 67. RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	53
ART. 68. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	55

ALLEGATI	57
-----------------	-----------

ALLEGATO «A» - ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI	57
ALLEGATO «B» - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	57
ALLEGATO «C» - ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO	57
ALLEGATO «D» - CARTELLO DI CANTIERE	58
ALLEGATO «E» - SCHEMA FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE (FCE)	59

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Codice dei contratti pubblici:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- **Allegati al codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023:** allegato I.1 , allegato I.2 , allegato I.3, allegato I.4, allegato I.5, allegato I.6, allegato I.7, allegato I.8, allegato I.9, allegato I.10, allegato I.11, allegato I.12, allegato I.13, allegato I.14, allegato II.1, allegato II.2, allegato II.3, allegato II.4, allegato II.5, allegato II.6, allegato II.7, allegato II.8, allegato II.9, allegato II.10, allegato II.11, allegato II.12, allegato II.13, allegato II.14, allegato II.15, allegato II.16, allegato II.17, allegato II.18, allegato II.19, allegato II.20, allegato IV.1, allegato V.1, allegato V.2, allegato V.3;
- **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità in via transitoria; ai sensi dell'articolo 225 del Codice dei contratti;
- **Decreto 7 marzo 2018 n. 49:** il decreto del M.I.T. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- **Legge 29 luglio 2021, n. 108:** la legge di "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nei limiti della sua applicabilità.
- **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
- **Aggiudicatario:** un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione, comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- **RUP:** Responsabile unico del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;
- **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, comma 5, del Codice dei contratti;
- **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100 del Codice dei contratti;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- **Costo del lavoro (anche CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 41 commi 13 e 14 del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per

l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'Accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, inerente i lavori di manutenzione straordinaria su interventi puntuali riconducibili alla categoria OG2 degli immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica e relative pertinenze. il codice CPV principale è: 45454000-4 (Lavori di ristrutturazione).
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 59 del d.lgs. 36/2023;
 - b) descrizione sommaria: lavori di manutenzione straordinaria su interventi puntuali riconducibili alla categoria OG2;
 - c) ubicazione: immobili facenti parte del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica e relative pertinenze.
3. I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi sommariamente come descritte nella relazione generale, nel Computo metrico estimativo e nel presente documento.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i trasporti, gli oneri economici di carico, trasporto e smaltimento presso la pubblica discarica dei materiali di risulta, tutte le opere necessarie e provvisorie per il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutte le riunioni di coordinamento necessarie con le persone interessate, le assistenze ed i preposti di cantiere le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti con i relativi allegati. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. La Ditta Appaltatrice dovrà, pertanto, eseguire le lavorazioni indicate a "regola d'arte" in conformità alle prescrizioni del presente schema di contratto, dei progetti e dei suoi allegati, nel rispetto delle leggi, regolamenti, norme in vigore.

Art. 2. Finalità dell'appalto

1. Finalità del presente appalto è un accordo quadro relativo all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su interventi puntuali riconducibili alla categoria OG2 inerenti alla manutenzione straordinaria, ordinaria e di ripristino a carattere eccezionale degli immobili e relative pertinenze, facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica.
2. I lavori di natura edile sono finalizzati a mantenere in efficienza e idoneo all'uso degli edifici attraverso lavori sia di ristrutturazione, riparazione, ripristini e mera sostituzione, anche di piccola modifica.
3. La tipologia dei lavori di natura edile da effettuare sarà definita all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, sulla base di specifici progetti, ai sensi dell'ex art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 Berica, fatte salve eventuali più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 3. Natura dell'appalto

1. Gli immobili e le aree interessati ai lavori di natura edile, oggetto di gara, di complessivi m² 285.812,00 sono di seguito specificati nel prospetto per polo:

Presidio Ospedaliero HUB di Vicenza	m ²	169.940,00
Presidio Ospedaliero SPOKE di Arzignano e Montebelluna	m ²	38.022,00
Presidio Ospedaliero SPOKE di Noventa Vicentina	m ²	16.863,00
Presidio Ospedaliero SPOKE di Valdagno	m ²	31.448,00
Polo Riabilitativo Provinciale di Lonigo	m ²	16.761,00
Strutture sanitarie territoriali	m ²	12.778,00

Art. 4. Lavorazioni richieste

1. In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti, fatte salve le speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori (DL):
 - a) **Manutenzione straordinaria degli immobili su interventi puntuali**

Le operazioni di manutenzione straordinaria sono intese come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.
 - b) **Interventi di manutenzione/ripristino a carattere eccezionale**

Tali tipi di intervento si rendono necessari in seguito ad eventi assolutamente eccezionali, condizioni di allerta meteorologica e/o calamità naturali o per necessità urgenti ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

L'Appaltatore si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, una volta ricevuta la formale ordinazione da parte dell'Ente secondo le modalità previste dal presente capitolato.
2. Con riferimento ai punti a) e b) in via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti:
 - 2.1 Interventi urgenti/programmati di ristrutturazione, risanamento, rifacimento ed altri interventi sugli immobili, incluse forniture di materiali;
 - 2.2. Interventi di messa in sicurezza di immobili o porzioni di immobili al fine di garantire l'incolumità e fermarne il degrado;
 - 2.3. Interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità;
 - 2.4 Interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia degli immobili, e per assicurare la continuità della fruibilità degli stessi, anche fuori dell'orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni festivi), di qualsiasi tipo e specie. A tal proposito dovrà essere assicurata disponibilità attiva 24h/24h secondo le modalità dell'Art. 18.
3. Con riferimento ai punti a) e b) la tipologia degli interventi potrà essere costituita (in maniera non esaustiva ed esemplificativa) dalle seguenti lavorazioni:
 - 3.1. Lavorazioni di ristrutturazioni e restauro;
 - 3.2. Esecuzione di scavi e rinterri;
 - 3.3. Demolizione di pavimentazioni, sottofondi, vespai, rivestimenti, murature, intonachi ecc.
 - 3.4. Rimozione sanitari e impianti;
 - 3.5. Esecuzione di strutture in cemento armato puntuali;
 - 3.6. Nuove partizioni interne;
 - 3.7. Intonacatura di pareti;
 - 3.8. Riparazioni/rifacimenti di coperture piane o a falde con tegole;
 - 3.9. Rifacimento vespai, sottofondi, pavimentazioni e rivestimenti;
 - 3.10. Tinteggiatura di pareti e soffitti;
 - 3.11. Sostituzione di serramenti;
 - 3.12. Assistenza muraria al rifacimento di servizi igienici ed impianti di qualsiasi tipologia;
 - 3.13. Opere varie di finitura connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale;
 - 3.14. Fornitura e posa in opera di scala antincendio in struttura metallica;
 - 3.15. Fornitura e posa in opera di strutture metalliche per miglioramento sismico;
 - 3.16. Opere varie quali scarichi, tubazioni, lattonerie, canne fumarie etc.
 - 3.17. Posa di opere provvisoriale, ponteggi ecc.;
 - 3.18. Fornitura materiali, mezzi d'opera trasporti utili alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, ordinaria e di ripristino a carattere eccezionale;
 - 3.19. Lavori in economia.

Art. 5. Classificazione delle aree di intervento

1. Le aree di intervento oggetto di attività di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile sono state classificate sulla base delle destinazioni d'uso e delle schede di autorizzazione all'accreditamento della Legge Regionale 22 del 16 Agosto 2002 e DGR di attuazione, nello specifico:
 - 1.1. ambulatorio diagnostico;
 - 1.2. degenze;
 - 1.3. laboratorio;
 - 1.4. ambulatorio specialistico;
 - 1.5. studi medici;
2. Le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile dovranno essere espletate in ciascuna delle aree di intervento di cui al punto 1. in considerazione delle specificità richieste quali:
 - 2.1 orario di effettuazione degli interventi;
 - 2.2 vincoli specifici dell'area di intervento;
 - 2.3 vincoli specifici di cantiere;
 - 2.4 fasi di cantiere;
 - 2.5 criticità di cantiere;
 - 2.6 espletamento di lavorazioni nocive;
 - 2.7 espletamento lavorazioni rumorose.

Art. 6. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale	€ 944.187,37
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza relativi ai lavori	€ 45.812,63
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	990.000,00

L'importo complessivo massimo stimato per i lavori è pari ad € 990.000,00 (IVA esclusa), di cui per lavori € 944.187,37 ed € 45.812,63 per oneri della sicurezza relativi ai lavori così stimati ai fini della verifica dell'anomalia dei prezzi. Per quanto riguarda la stima di incidenza della manodopera, ai fini della verifica dell'anomalia dei prezzi, il cui valore deve essere indicato nei documenti a base di gara ai sensi dell'art. dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'importo è stato stimato in € € 364.013,38.

2. L'importo contrattuale di **€ 990.000,00** relativo all'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto susseguente alla fase di aggiudicazione dell'appalto e rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della durata dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo quadro.
3. Inoltre, in osservanza ai disposti dell'Art. 41 comma 13 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., i., il valore dell'appalto da prendere in considerazione, ai fini della qualificazione richiesta e della procedura di gara, è quello massimo stimato, al netto di I.V.A., del complesso dei lavori previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro.

Art. 7. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. m) dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, nello specifico il contratto di accordo quadro concluso dalla stazione appaltante ed un unico operatore economico ha lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza in particolare per quanto riguarda i prezzi. **Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023 la durata dell'accordo quadro è di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del contratto.**

2. L'importo contrattuale è fissato in € 990.000,00 al netto dell'IVA, di cui per lavori € 944.187,37 ed € 45.812,63 per oneri della sicurezza.
3. I conseguenti lavori, valutati sulla base degli elenchi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti, con i quali saranno approvate le singole perizie, all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.
4. I prezzi elementari di riferimento sono quelli del documento "Analisi Prezzi" ai quali andrà applicato il ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara e che verranno utilizzati per la contabilizzazione degli interventi. Nel caso in cui i prezzi elementari non fossero disponibili si procederà utilizzando il Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici nell'aggiornamento più recente della Regione Veneto ed in subordine i Prezzi informativi dell'edilizia nell'aggiornamento più recente DEI Tipografia del Genio Civile, con l'applicazione del ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara. Nel caso di ulteriore non disponibilità si procederà ad eseguire apposita analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezziari di riferimento eventualmente integrati da indagini di mercato ed applicando il ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara.
5. I singoli provvedimenti con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal presente capitolato, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
 - 5.1. termini di esecuzione e penali;
 - 5.2. programma di esecuzione dei lavori;
 - 5.3. sospensioni o riprese dei lavori;
 - 5.4. oneri a carico dell'esecutore;
 - 5.5. contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura;
 - 5.6. liquidazione dei corrispettivi;
 - 5.7. specifici oneri a carico dell'esecutore;
 - 5.8. specifiche modalità e termini di collaudo.
6. Con la partecipazione alla gara, l'appaltatore assume l'obbligo e l'impegno ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie alle condizioni e termini riportati nel Capitolato speciale d'appalto - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
7. I prezzi contrattuali di cui al comma 4 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023.
8. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. La stipulazione del contratto dovrà avvenire nell'ora e nella data che sarà indicata alla ditta appaltatrice con comunicazione scritta dell'amministrazione appaltante.
9. Se l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non esibisse la documentazione richiesta, l'Amministrazione annullerà con atto motivato l'aggiudicazione ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
10. Tutte le spese di scritturazione, bollo e registrazione relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore. E' a carico dell'appaltatore ogni altro onere relativo al rapporto contrattuale, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del committente.

Art. 8. Categorie dei lavori

1. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie di lavorazione:

n.	Categorie SOA Classifica	Qualificazione obbligatoria	Subappalto	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			
					Lavori		oneri sicurezza € [2]	Totale € [1 + 2]
					Importo € [1]	Incidenza % del personale		
1	OG2 III	SI	Si nei limiti dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023	Categoria prevalente	€ 646.974,65	39	€ 31.391,66	€ 678.366,31
2	OS6 I	NO		Categoria scorporata	€ 127.347,18	39	€ 6.178,97	€ 133.526,15
3	OS7 I	NO		Categoria scorporata	€ 169.865,54	39	€ 8.241,99	€ 178.107,53
TOTALE GENERALE APPALTO					€ 944.187,37		€ 45.812,63	990.000,00

2. Categorie OG2 e S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248): per le lavorazioni appartenenti a tali categorie, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dell'articolo 12 commi 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014 n. 80, e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è obbligatoria la qualificazione.
3. L'appalto di accordo quadro della stazione appaltante ha lo scopo di stabilire le clausole relative ai lavori da affidarsi durante il periodo di vigenza che possono riguardare la categoria OG2, categoria con obbligo di qualificazione, per importi non determinabili in sede di stipula del contratto di accordo quadro.
4. Data la finalità di costituire un rapporto contrattuale con un unico operatore economico, per poter consentire i successivi affidamenti di lavori nella categoria OG2, la qualificazione deve essere posseduta in proprio, oppure deve essere dichiarata la costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della qualificazione.
5. Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto sopra richiamate, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, sono sub appaltabili come sopra indicate.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Analisi prezzi e le Planimetrie, il Capitolato Speciale d'Appalto prevale.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Le voci di Computo Metrico Estimativo devono essere valutate dall'Appaltatore in fase di offerta in relazione all'analisi dei prezzi.

Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - 1.1. Relazione tecnica illustrativa.
 - 1.2. Relazione C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi.
 - 1.3. Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa.
 - 1.4. Capitolato speciale d'appalto – Parte Tecnica.
 - 1.5. Computo Metrico Estimativo.
 - 1.6. Analisi Prezzi Unitari.
 - 1.7. Elenco edifici e pertinenze interessati - Prospetto delle superfici;
 - 1.8. Piano Sicurezza e Coordinamento;
 - 1.9. Planimetrie edifici e pertinenze interessati.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - 2.1. il d.lgs. 36/2023;
 - 2.2. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - 2.3. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - 3.1. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori;
 - 3.2. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 12. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'aggiudicatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023. In questo caso, tuttavia, la semplice constatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto disposto dall'articolo 68 commi 17 e 18 del d.lgs. 36/2023.

Art. 13. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 14. Norme generali sui materiali e l'esecuzione – criteri ambientali minimi

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR 6.6.2001 n. 380, L. n. 1086/71, L. n. 64/74, Regolamento UE 305/2011 e d.lgs. 106/2017 e s.m.i.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme all'Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17/01/2018.

5. Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate. La Direzione Lavori segnalerà all'Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'Appaltatore provvederà a porvi rimedi a propria cura e spese. Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Committente e su proposta della Direzione Lavori, può essere deciso alternativamente che:

- 5.1. l'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti;
- 5.2. qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la Direzione Lavori avrà la facoltà di provvedere direttamente affidando l'incarico ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

La Committente non ammetterà alcun reclamo a tale riguardo.

L'Appaltatore dovrà assecondare visite, controlli, prelievi che la Direzione Lavori riterrà opportuno eseguire o far seguire al fine di accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali. Ogni verifica in corso d'opera da parte della Direzione Lavori non equivale a collaudo, né implica in alcun modo accettazione preventiva dell'opera. La sorveglianza da parte della Direzione Lavori non solleva, in alcun modo, l'Appaltatore dalle proprie responsabilità circa l'adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d'arte e della conformità di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; ciò anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al momento dell'esecuzione.

6. Le disposizioni del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", si applicano in conformità al capitolo "1.1 ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni" limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" oltre al capitolo "3 – Criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi".
7. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, deve garantire che nell'esecuzione dei lavori il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.
8. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, deve garantire che nell'esecuzione dei lavori si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.
9. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare per le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti:
 - 9.1. grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
 - 9.2. grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
 - 9.3. grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli;prodotti compatibili con i veicoli cui sono destinati. Il loro rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e

dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento, Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBEX) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

10. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare grassi ed oli biodegradabili in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure requisiti ambientali previsti al capitolo 3.1.3.2. del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, Lubricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale). In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 del capitolo 3.1.3.2 del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.
11. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare grassi e gli oli lubrificanti rigenerati secondo i criteri previsti al capitolo 3.1.3.3 del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto d.lgs. 36/2023.
12. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, si impegna a impiegare per gli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare per gli imballaggi di grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio 3.1.3.4 del Decreto ministeriale 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182..

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 16. Consegna e inizio dei lavori

1. I lavori di manutenzione straordinaria da eseguire consistono in una pluralità di interventi sulla base di specifici progetti, ai sensi dell'ex art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 Berica. In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante e lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal presente capitolato, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
2. Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,5 ore (ore una e mezza) decorrenti dal ricevimento dell'ordine preferibilmente telefonico verbale e/o tramite pec. La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o posta elettronica, e/o il mancato intervento entro le 1,5 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la Stazione Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 17. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il suddetto Foglio Condizioni Esecutive indicherà altresì il termine utile per eseguire le lavorazioni commissionate, definito in funzione dell'estensione degli interventi. L'impresa appaltatrice è tenuta, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell'ordine scritto, eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi. I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere ultimati, entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi Foglio Condizioni Esecutive.
2. Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario – da parte dell'Appaltatore – redigere un proprio piano sostitutivo/operativo di sicurezza integrativo, nell'assegnazione del termine di inizio dei lavori si terrà conto di tale incombenza.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 18. Servizio di disponibilità

1. Al fine di assicurare l'intervento, per casi di emergenza, l'Appaltatore ha l'obbligo di istituire e prestare il servizio di disponibilità attivo 24h/24h anche nei giorni festivi e prefestivi non lavorativi.
2. A questo scopo, è fatto obbligo all'Appaltatore, prima della consegna di comunicare al RUP:
 - 2.1. un indirizzo di posta elettronica sempre attivo dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti;
 - 2.2. il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile da poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h.

3. Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio prevede l'attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d'opera per fronteggiare l'emergenza verificatasi.
4. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione ed indicare i nominativi di personale specializzato delegato ad intervenire in caso di necessità urgente al fine di fronteggiare al meglio l'eventuale emergenza.
5. L'appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito, magazzino/ricovero entro un limite max di Km. 100,00 dalla sede dell'Azienda ULSS 8 Berica, con la presenza dei seguenti mezzi per interventi urgenti:
 - autocarro portata fino a 1,5 t;
 - autocarro portata da 7,1 t a 12 t munito di gru;
 - cestello elevatore;
 - dotazione di materiali comuni di "minima" da concordarsi con la D.L.;
 - attrezzatura comune.
6. Solamente in casi eccezionali, ad esempio a causa di contemporaneità di più interventi da eseguire, potrà essere valutata la possibilità di intervento al giorno successivo, sempre che la problematica non provochi l'interruzione di servizi all'utenza o danni di qualsiasi genere o non ci sia ragione di temere il verificarsi di danni.
7. Resta inteso che l'eventuale procrastinabilità dell'intervento, nonché la valutazione che lo stesso non sia urgente, è di esclusiva competenza della direzione dei lavori/RUP.

Art. 19. Proroghe e differimenti

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori programmati nel termine indicato dall'ordine scritto e dal Foglio Condizioni Esecutive potrà chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 gg. prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell'O.D.I. .
2. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. ed inviata tramite PEC entro 3 gg dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.
4. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'impresa esecutrice potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l'Appaltatore;
5. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - 5.1. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - 5.2. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - 5.3. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell'O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.
6. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
7. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo - oppure apponga sullo stesso delle riserve - si procede a norma dell'articolo 121 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..
8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. .
9. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di

decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

10. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
11. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
12. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
13. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori
14. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 20. Penali in caso di ritardo

1. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, saranno applicate le seguenti penali:
Interventi di manutenzione straordinaria programmati
 - 1.1. mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dall'ordine scritto e dal Foglio Condizioni Esecutive: € 300,00 per ogni giorno di ritardo;
 - 1.2. mancato completamento delle lavorazioni entro i termini fissati dall'ordine scritto e dal Foglio Condizioni Esecutive senza giustificati motivi e per colpa dell'Appaltatore: € 400,00 per ogni giorno di ritardo;
 - 1.3. mancata consegna degli elaborati "as built" nei termini previsti dall'articolo 40 del presente Capitolato Speciale: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;**Interventi di ripristino a carattere eccezionale urgenti**
 - 1.4. mancata risposta entro 30 minuti dalla richiesta d'intervento: € 200,00;
 - 1.5. inizio intervento dopo 1,5 ore dalla richiesta: € 300,00;
 - 1.6. irreperibilità dell'Appaltatore (la mancata risposta alla richiesta d'intervento urgente sarà considerata irreperibilità dopo che siano trascorse 2 ore): € 500,00;
 - 1.7. mancata messa a disposizione di n.° 2 squadre operative per l'esecuzione contemporanea di più interventi: € 400,00
2. Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, la direzione lavori provvederà a comunicare l'applicazione della relativa penale, specificandone l'importo, mediante posta elettronica certificata. L'ammontare della/e penale/i sarà detratto dalla prima fatturazione utile.
3. L'Appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto entro 10 gg dalla contestazione dell'evento ed argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato.
4. Sulla disapplicazione della penale, deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell'Appaltatore. La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all'Appaltatore e/o per cause di forza maggiore.
5. Ai fini dell'applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi, di eventi anche identici o simili tra loro.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell'Appaltatore.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all'Art. 17, a partire dal quinto ritardo nel caso

di interventi programmati/urgenti - rendendosi recidivo - saranno applicate le penali sopra esposte raddoppiando gli importi.

8. A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, sarà facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto d'Appalto a danno e spese dell'Appaltatore secondo quanto stabilito dall'Art. 22.

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - 1.1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - 1.2. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - 1.3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - 1.4. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - 1.5. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - 1.6. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
 - 1.7. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori di cui all'articolo 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 20, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Il ritardo di un singolo lavoro affidato, imputabile all'appaltatore, nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, superiore a 20 (venti) giorni consecutivi produce la risoluzione del contratto di accordo quadro, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 36/2023. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore, in contraddittorio con il medesimo e con assegnazione di un termine per compiere i lavori.
2. i ritardi accumulati di più lavori affidati che producono una penale di importo superiore il 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'appalto di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale comportano la risoluzione del contratto di accordo quadro, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 36/2023.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Lavori a corpo e a misura

1. I lavori, in relazione alla natura dell'opera, potranno prevedere prestazioni a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7, con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal presente capitolato, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alla contabilizzazione dei lavori.
3. Per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno redatti i seguenti documenti contabili in osservanza ai disposti dell'Art. 14 del DM 49/18.
4. La valutazione del lavoro a corpo, ai sensi dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal provvedimento di affidamento ed effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati progettuali; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
6. La valutazione del lavoro a misura, ai sensi dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, si riferisce qualora la contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dagli atti di gara di cui all'articolo 7.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano desumibili dagli elaborati grafici o viceversa
8. Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

Art. 24. Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 14 comma 3 del DM. 49/18 secondo le seguenti modalità:
 - 1.1. per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari dell'elenco prezzi di cui all'articolo 7;
 - 1.2. per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Pagamenti

1. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7, con i quali saranno affidati i lavori oltre alle perizie di spesa approveranno lo specifico Foglio Condizioni Esecutive, per quanto non disciplinato dal presente capitolato, con le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alla liquidazione dei corrispettivi dei lavori.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, e 24, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 4, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000 (cinquantamila//00).
3. Nel caso di affidamento di lavori per importi inferiori a euro 50.000 (cinquantamila//00) i corrispettivi saranno liquidati in un'unica rata ai sensi dell'art. 27.
4. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6, del d.lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023 a garanzia dell'osservanza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e nello specifico per la presentazione di documenti richiamati dalle specifiche norme vigenti sull'importo netto progressivo dei lavori potrà essere operata una ritenuta del 5% (cinque virgola zero per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 12 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e nel termine massimo di entro 30 (TRENTA) giorni, sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico delegato dall'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere così redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori:
 - 6.1. il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D. M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - 6.2. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 36/2023, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera 6.1, con l'indicazione della data di emissione.
7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
9. In deroga alla previsione del comma 2, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (CINQUE per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27.
10. Al pagamento della rata in acconto si applicano le condizioni di cui all'articolo 28 comma 2.

Art. 27. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 20 (VENTI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023 previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, del d.lgs. 36/2023 emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - 5.1. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - 5.2. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - 5.3. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 28 comma 2.

Art. 28. Formalità ed adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - 2.1. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - 2.2. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - 2.3. agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - 2.4. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - 2.5. ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18

gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, come definito all'art. 11, del d.lgs. 36/2023.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di riferimento, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 36/2023.
2. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento dell'importo complessivo.
3. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 5 della norma sopra richiamata.

4. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del prezzario regionale di riferimento e nelle quantità accertate dal DL.
5. Il Direttore Lavori verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'aggiudicatario riconosce la compensazione così come segue:
 - a) se la maggiore onerosità provata dall'aggiudicatario è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel prezzario regionale, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;
 - b) se la maggiore onerosità provata dall'aggiudicatario è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel prezzario regionale, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.
6. L'importo della compensazione è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
7. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
 - a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
8. Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all'incremento dei costi delle materie da costruzione trova applicazione quanto previsto al presente articolo.
9. Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente articolo, entro i successivi gg. 30 (TRENTA), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso. La compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall'aggiudicatario con apposita istanza.

Art. 32. Anticipazione del prezzo

1. I singoli provvedimenti, di cui all'articolo 7, con i quali saranno affidati i lavori oltre allo specifico Foglio Condizioni Esecutive approveranno le perizie di spesa ed il valore dei lavori su cui viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. I singoli provvedimenti potranno prevedere la misura dell'anticipazione incrementata fino al 30 per cento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs.36/2023.
3. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ed è subordinata alle condizioni e con le procedure ai sensi dell'art. 125 del d.lgs.36/2023.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e secondo le condizioni per l'opponibilità delle stazioni appaltanti di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 36/20236, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara, cui si fa espresso rinvio.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023 è richiesta una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2022 n° 193. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, con le previsioni specificate all'art 117 del d.lgs. 36/2023.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'importo dell'accordo quadro, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Si applicano l'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del d.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è obbligato, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa di importo pari all'importo contrattuale che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall'aggiudicatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
5. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
6. Le assicurazioni prestate, qualora l'aggiudicatario sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193.
8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Si precisa che l'importo dell'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto susseguente alla fase di aggiudicazione del presente appalto e che rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto.
2. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo quadro.
3. Ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali al contratto nel limite massimo del 20 per cento del valore iniziale del contratto.
4. In caso di modifiche al contratto del valore superiore al 20 per cento del valore iniziale del contratto viene sottoscritto da entrambe le parti un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale.
5. Le modifiche devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.

Art. 39. Elaborati costruttivi e di cantierizzazione

1. La tipologia dei lavori di natura edile da effettuare sarà definita all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, sulla base di specifici progetti, ai sensi ai sensi dell'ex art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, da sviluppare a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 Berica.
2. L'Appaltatore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base del progetto elaborato per i singoli interventi di manutenzione provvederà, laddove necessario:
 - 2.1. alla denuncia delle opere strutturali allo sportello unico per l'edilizia del Comune;
 - 2.2. all'elaborazione e consegna alla Committente degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione, alla fornitura di campionature e cataloghi così come di seguito descritto;
 - 2.3. alla produzione alla Committente di eventuali elaborati da presentarsi agli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore.
3. La progettazione costruttiva e di cantierizzazione richiesta all'Appaltatore dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto da tutte le normative vigenti in materia.
4. Gli elaborati costruttivi e di cantierizzazione sono gli elaborati grafici e descrittivi e altri documenti richiesti dalla Direzione Lavori (compresi le campionature, le metodologie di messa in opera e programmi e documenti richiesti per il sistema di controllo di progetto), forniti dall'Appaltatore tempestivamente prima dell'esecuzione dell'opera o di parte dell'opera che descrivono in maniera dettagliata i materiali, i prodotti e le tecniche di messa in opera che l'Impresa userà per l'esecuzione delle opere o parte d'opera. Gli elaborati costruttivi saranno approvati dalla Direzione Lavori.
5. L'approvazione di un elaborato costruttivo non sarà considerata come autorizzazione per lavorazioni addizionali, modifiche che comportino aggiustamenti o variazioni al prezzo di contratto, al tempo di ultimazione o ad altre condizioni di contratto.

Art. 40. Elaborati "as-built" (come costruito)

1. Gli elaborati "as-built" costituiscono l'aggiornamento finale del progetto corrispondente a tutte le opere effettivamente eseguite e completo del piano di manutenzione aggiornato con tutte le schede tecniche,

manutentive e le certificazioni dei materiali installati.

2. L'aggiornamento "as-built" non dovrà limitarsi alle sole opere eseguite ma dovrà applicarsi agli elaborati grafici e non interessati dagli interventi eseguiti.
3. Gli elaborati "as-built" dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione dei Lavori in una prima copia cartacea completa entro 30 gg. dalla data di ultimazione dei lavori certificata nel relativo verbale. La Direzione dei Lavori si riserva 15 gg. per la verifica del progetto al termine dei quali restituirà all'Appaltatore la copia degli elaborati sui quali saranno indicati dal Direttore Lavori eventuali commenti, aggiunte o modifiche da eseguire al fine di rendere il progetto approvabile. Gli elaborati "as-built" saranno poi verificati, anche dalla stazione appaltante, per la sola completezza della documentazione prodotta.
4. L'Appaltatore avrà un ulteriore tempo di 20 gg. per revisionare gli elaborati secondo le indicazioni ricevute e consegnare la versione revisionata in 2 copie cartacee (formati A0/A1 per i disegni e formati A3/A4 per relazioni, note, calcoli cataloghi etc) firmate dall'Appaltatore stesso e da un tecnico abilitato di sua nomina e una copia contenente files in formato modificabile (dwg; .doc; .xls) e compatibili, su supporto ottico (cd-dvd).
5. I files in formato .pdf sono ammessi solo per cataloghi o immagini. I Cartigli delle tavole as built dovranno essere predisposte per la firma dell'Appaltatore, del Direttore Lavori.
6. In caso di consegna anticipata parziale delle opere, tali elaborati dovranno essere allegati al Verbale di Consegna. In relazione alla tipologia dei lavori e comunque prima della consegna anticipata parziale, la D.L. potrà convocare l'impresa allo scopo di agevolare la presa in consegna dell'opera da parte della committente.
7. La mancata consegna degli elaborati as built nei termini sopra indicati comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 20 del presente Capitolato computata per tutti i giorni di ritardo dell'Appaltatore rispetto ai tempi sopra indicati.
8. Tutti gli elaborati, grafici e non, dovranno essere caricati nel Sistema Informativo dell'Azienda ULSS 8 Berica e dovranno essere censiti gli oggetti manutentivi introdotti con l'intervento e aggiornati quelli che hanno subito modifiche. Qualora l'intervento abbia prodotto un riassetto della suddivisione spaziale dell'edificio, l'Appaltatore dovrà provvedere anche all'adeguamento della gerarchia spaziale riportata nel sistema informativo e alla nuova etichettatura dei locali.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - 1.1. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - 1.2. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - 1.3. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - 1.4. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC,
 - 1.5. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;
 - 1.6. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - 2.1. una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 43;
 - 2.2. il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 44.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - 3.1. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 65 del d.lgs. 36/2023, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - 3.2. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 65 del d.lgs. 36/2023, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - 3.3. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 36/2023, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - 3.4. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - 3.5. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - 3.6. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - 1.1. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - 1.2. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 105 a 156 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - 1.3. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - 1.4. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2, oppure agli articoli 43, 44, 45 e 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1 del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - 2.1. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - 2.2. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 17 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - 3.1. qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 16, dandone atto nel verbale di consegna;
 - 3.2. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 19.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- 1.1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - 1.2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - 3.1. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - 3.2. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs. 36/2023 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs.36/2023 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
2. L'aggiudicatario può tuttavia affidare in subappalto secondo le modalità e le indicazioni contenute nella norma sopra richiamata, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023 costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare.
4. L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. L'esecutore è tenuto ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.
6. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dalla norma sopra richiamata.
7. Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Progetto specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 16 ultima parte art. 119 del d.lgs. 36/2023).

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.In caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai subappaltatori l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs. 36/2023, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 51, comma 2;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 3 L.136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. Se l'aggiudicatario non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'aggiudicatario non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al già menzionato Regolamento generale
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'aggiudicatario principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Contestazioni e Riserve

1. La risoluzione di eventuali contestazioni tra stazione appaltante ed esecutore è soggetta alla disciplina, ai sensi dell'art. 115 comma 4 del d.lgs. 36/2023, di seguito indicata.
 - a) Contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori:
 - a.1 il direttore dei lavori o l'esecutore dei lavori comunicano al RUP l'insorgere delle già menzionate contestazioni;
 - a.2 i RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
 - a.3 la decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
 - b) Contestazioni riguardanti fatti:
 - b.1 il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate;
 - b.2 in mancanza dell'esecutore o, pur presente, non intenda sottoscrivere il verbale, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni. In questo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
2. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
3. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
4. Le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
5. L'iscrizione di riserve da parte dell'esecutore è soggetta, ai sensi dell'art. 115 comma 2 e 4, dell'allegato II. 14 del d.lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 9 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, alla disciplina di seguito indicata.
6. La funzione tecnica delle riserve è quella di impedire che i fatti registrati si intendano definitivamente accertati ed accettati e che, quindi, producano tutti gli effetti che ad essi si ricollegano. Con l'iscrizione tempestiva di riserve l'esecutore ha la possibilità di contestare immediatamente ogni circostanza che investe le sue prestazioni e che sia suscettibile di produrre un incremento delle spese previste per l'appalto.
7. L'oggetto esclusivo delle riserve riguarda le partite di lavoro o le somministrazioni da contabilizzarsi nel registro di contabilità.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l'atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell'impresa. Ammesso che gli atti contabili (es. registro di contabilità) non siano nella disponibilità dell'aggiudicatario, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse, a pena di decadenza, oltre agli atti sopra indicati, in modo irrituale, possono essere contestate anche mediante l'invio di una lettera di diffida (anche tramite PEC) alla stazione appaltante (RUP). In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Non sono ammesse e, pertanto, non producono effetto alcuno:
 - a) contestazioni generiche o aventi ad oggetto fatti diversi dall'esatto adempimento delle prestazioni

- oggetto dell'appalto;
- b) riserve che non indicano la “causa petendi” ed il “Petitum”, con i contenuti indicati nel comma 10 del presente articolo;
 - c) riserve iscritte in atti aggiuntivi o in atti di sottomissione o in verbali di concordamento nuovi prezzi, in quanto atti non idonei a ricevere le riserve.
10. Il contenuto obbligatorio delle riserve, a pena di inammissibilità, è costituito dalla presenza contestuale dei seguenti contenuti:
- a) devono indicare le ragioni su cui si fondano (c.d. “causa petendi”);
 - b) non può limitarsi ad indicare la cifra richiesta ma deve esporre i criteri ed i calcoli che la determinano (petitum), al fine di consentire la comprensione della ragione economica delle pretese stesse.
11. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
12. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
13. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
14. Qualora l'esplicazione e la quantificazione di una o più riserve non sia/siano possibili al momento della formulazione della/e stessa/e, l'esecutore deve, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando, a pena di inammissibilità, con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, come indicato nel comma 6 del presente articolo.
15. Registro di contabilità non firmato o firmato con riserva senza successiva esplicitazione della riserva. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine suindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
16. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte dalle misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazione interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
17. Deduzioni del Direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
18. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
19. Danni da ritardata consegna. Nel caso di ritardata consegna dei lavori, attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, i relativi danni sono pari all'interesse legale, calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolata dal giorno di notifica dell'istanza di recesso (non accolta) fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La metodologia di calcolo è la seguente:
- a) si calcolano i giorni di ritardo corrispondenti ai giorni intercorsi tra il 45° giorno successivo alla stipula del contratto e la data di avvenuta consegna;
 - b) si riporta tale periodo nel programma di esecuzione dei lavori dell'esecutore per individuare l'ammontare della produzione che si sarebbe dovuta realizzare in quel periodo;
 - c) si divide tale importo complessivo per il numero dei giorni di ritardo, per ottenere la produzione media giornaliera;
 - d) su questo importo si calcolano gli interessi legali per il periodo intercorso tra l'istanza di recesso (non

accolta) fino alla data di consegna dei lavori

e) Nessun altro compenso od indennizzo spetta all'aggiudicatario.

20. Anomalo andamento dei lavori. Può essere causato da fatti che si protraggono nel tempo o la cui causa si ripete continuamente e che interessano tutto l'appalto e non singole partite di lavoro registrate nel registro di contabilità. Per questa tipologia di riserve non sussiste un onere immediato di apposizione, sussistendo invece un momento ultimo, coincidente con la chiusura del registro di contabilità, entro e non oltre il quale la riserva deve essere apposta, a pena di decadenza della relativa pretesa. L'anomalo andamento dei lavori può sostanziarsi sia in una indebita protrazione del vincolo contrattuale (che determina una modificazione delle condizioni dell'appalto, con incidenze negative sull'equilibrio contrattuale originariamente fissato) sia nella necessità per l'impresa di incrementare la propria struttura produttiva in cantiere per recuperare il tempo perso. Nella valutazione dell'andamento anomalo e ai fini della quantificazione del risarcimento viene valutato anche il comportamento dell'esecutore, per verificare se ed in quale misura abbia concorso e contribuito all'aggravamento del ritardo.

21. I criteri di quantificazione delle spese risarcibili sono i seguenti:

a) Spese generali di sede

La base di calcolo è costituita dall'importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza.

Esempio di calcolo:

- importo contrattuale / 1,10 = A
- $A / 1,15 = B$
- $B \times 0,15\% = C$
- $C / \text{tempo contrattuale} = D$ (spese giornaliere per indebito prolungamento dei lavori)
- $D \times \text{n° giorni di indebito prolungamento dei lavori} = E$ (quantificazione risarcimento)
- $E \times 1/3 = F$ (abbattimento di un terzo, corrispondente alle spese fisse indipendenti dalla maggior durata dei lavori)
- $E - F =$ (importo da risarcire)

b) Spese per il personale fisso di cantiere (è escluso il personale direttivo e amministrativo dell'impresa).

La base di calcolo è costituita dal costo giornaliero della manodopera presente in cantiere, dove:

C = quota di incidenza % manodopera, come desunta dal relativo allegato di progetto.

Y = costo giornaliero della manodopera.

Esempio di calcolo:

- importo contrattuale / 1,10 = A
- $A / 1,15 = B$
- $(B \times C) / \text{tempo contrattuale} = Y$ (costo giornaliero della manodopera)
- $Y \times \text{n° giorni di maggiore durata dei lavori} =$ maggior costo spese personale

c) Maggiori oneri per mancato ammortamento attrezzature e mezzi d'opera e relative manutenzioni.

C = quota di incidenza % delle attrezzature (D.M. 31.12.1988, come modificato dal D.M. 28.03.1996).

Y = costo giornaliero dei macchinari.

Esempio di calcolo:

- importo contrattuale / 1,10 = A
- $A / 1,15 = B$
- $(B \times C) / \text{tempo contrattuale} = Y$ (costo giornaliero dei macchinari)
- $Y \times \text{n° giorni di maggiore durata dei lavori} =$ maggior costo dei macchinari

d) Vincolo improduttivo polizze fidejussorie.

cmP = costo medio polizze

Y% = percentuale di ridotta produttività

Esempio di calcolo:

$\text{cmP} \times \text{n° giorni andamento anomalo dei lavori} \times Y\%$

e) Mancato guadagno per non aver potuto l'impresa conseguire quanto normalmente percepibile dall'impiego della propria struttura, rimasta infruttuosa a causa della ridotta produttività.

Esempio di calcolo:

- importo contrattuale / 1,10 = A

- $A / 1,15 = B$
 - $C / \text{tempo contrattuale} = D$ (utile giornaliero)
 - $D \times n^\circ \text{ giorni di maggiore durata dei lavori} = \text{quantificazione risarcimento mancato guadagno}$
- f) Ritardata percezione dell'utile, in analogia a quanto previsto nelle ipotesi di sospensione illegittima.
- $\text{importo dei lavori} / 1,10 \times 10\% / 365 = \text{UG (utile giornaliero)}$
 - $\text{conseguimento baricentrico secondo la durata contrattuale (giorno corrispondente a metà della durata contrattuale)} = \text{data x}$
 - $\text{conseguimento baricentrico secondo la maggiore durata effettiva (giorno corrispondente a metà della maggior durata)} = \text{data y}$
 - $\text{periodo tra data y e data x} = X \text{ giorni}$
 - $\text{tasso di interesse negli X giorni} = T$
 - $\text{UG} \times T \times X \text{ giorni} = \text{ritardata percezione utile}$
- g) Danni alle opere e alle provviste determinati da caso fortuito o forza maggiore. Si applica l'art. 11 del Decreto 7.3.2018 n. 49, con le seguenti limitazioni:
- per opere devono intendersi i lavori eseguiti in base al contratto d'appalto e destinati a far parte dell'opera finita. Sono esclusi: le baracche, i magazzini, le tettoie, le recinzioni, gli impianti, tutti gli apprestamenti che hanno funzione meramente strumentale ai fini dell'esecuzione (come le opere provvisorie) fatto salvo il caso in cui sia stato previsto un apposito prezzo. Sono altresì esclusi i lavori eseguiti ma non autorizzati;
 - per provviste devono intendersi i materiali approvvigionati in cantiere e posti in opera;
 - l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera;
 - nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'aggiudicatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
22. L'iscrizione di riserve da parte dell'esecutore sul conto finale è soggetta, ai sensi dell'art. 115 comma 2 e 4, dell'allegato II. 14 del d.lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 9 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, alla disciplina di seguito indicata. L'esecutore:
- a) non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del d.lgs. 36/2023 o l'accordo bonario dei cui all'art. 210 del d.lgs. 36/2023;
- b) può, in deroga a quanto stabilito dal già menzionato articolo, iscrivere nuove riserve nei seguenti casi specifici:
- quando il conto finale contenga una rettifica della contabilità rispetto all'ultimo stato di avanzamento lavori o introduca riduzioni o detrazioni di qualsivoglia genere;
 - relative all'esecuzione di lavorazioni di piccola entità ordinate dal direttore dei lavori con il certificato di ultimazione lavori ed accertate dal medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
 - relative a fatti che interessano tutto il rapporto contrattuale e non una specifica questione.
23. L'iscrizione di riserve da parte dell'esecutore sul certificato di collaudo o sul certificato di regolare esecuzione è soggetta, ai sensi dell'art. 115 comma 2 e 4, dell'allegato II. 14 del d.lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 9 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, alla disciplina di seguito indicata. L'esecutore può, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo o sul certificato di regolare esecuzione, aggiungere le domande che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo.
- Si specifica che:
- tali riserve hanno ad oggetto esclusivo le risultanze del certificato di collaudo;
 - devono essere aggiunte con le modalità indicate al punto 6) del presente articolo;
 - nel caso di ritardato collaudo, non dipendente da causa imputabile all'esecutore stesso, l'eventuale danno risarcibile è assimilato a quella di una sospensione illegittima, nel presupposto che le opere continuino a rimanere nella materiale disponibilità dell'impresa fino all'effettuazione del collaudo.

Art. 51. Accordo bonario

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 210 del d.lgs. 36/2023.
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 210 del d.lgs. 36/2023.

Art. 52. Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del d.lgs. 36/2023 sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.
2. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.
3. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 36/2023 per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi all'esecuzione dell'appalto.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 51 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - 1.1. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini (accordo di rinnovo 2022) e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - 1.2. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - 1.3. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- 1.4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26, comma 8 e 27, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. L'appaltatore dovrà garantire, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la parità di condizioni per uomini, donne e giovani e l'inclusione lavorativa delle persone disabili secondo quanto previsto dall'art. 47 del Decreto 31 maggio 2021, n. 77 ("Decreto Semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. L'appaltatore dovrà altresì assicurare, nel caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso, a giovani di età inferiore a 36 anni (indipendentemente dal genere di appartenenza). Per un'esemplificazione del calcolo finalizzato al rispetto delle quote sopra indicate si rinvia al DPCM 7.12.2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC". Come indicato dalle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Per quanto attiene alla quota di genere il livello dei tassi di occupazione femminile, rilevato dall'ISTAT nel settore ATECO 2 Digit 41.20.00, si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati. Per tale motivo una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per gli operatori economici.
8. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici

dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille di cui dell'ammontare dell'appalto di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale, per ogni giorno di ritardo, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

9. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare dell'appalto di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale, per ogni giorno di ritardo.

Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - 2.1. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - 2.2. la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - 2.3. per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - 2.4. per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - 2.5. per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 55, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
- 6.1. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - 6.2. verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
 - 6.3. se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023 le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:
 - a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
 - b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;
 - c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale d'appalto e del contratto d'appalto così come espressamente disciplinato dall'art. 7 del presente Capitolato;
 - e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;
 - f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - g) perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;
 - i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
 - l) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - m) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;
 - p) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d'appalto;
 - q) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave

ritardo nella conduzione dei lavori;

- o) reiterato inadempimento degli obblighi esecutivi contenuti nella SCHEDA 2 “Ristrutturazione e riqualificazione di edifici residenziali e non residenziali” che potrebbero determinare la revoca del contributo Ministeriale PNRR.
2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Progetto, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l’inadempimento, l’irregolarità o il ritardo posto in essere dall’esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
3. Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, “comunicazioni e/o informazioni interdittive” di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’aggiudicatario e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
5. L’aggiudicatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, “informazione interdittiva” di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L’aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’aggiudicatario e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
6. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all’aggiudicatario della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante PEC da parte del Responsabile Unico del Progetto ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.
7. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell’organo di collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente eseguite.
8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore Lavori e l’esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
9. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell’incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all’interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell’esecutore.

10. Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'aggiudicatario i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'aggiudicatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, del d.lgs. 36/2023 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.
11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 36/2023 o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'aggiudicatario inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'aggiudicatario inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e regolare esecuzione dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
12. Nelle ipotesi di cui all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
13. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
14. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.
15. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 11 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
16. Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell'opera, la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso PEC, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo PEC, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l'effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo PEC), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.
4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell'Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all'esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario stesso o, in sua assenza, con due testimoni.
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 57.

Art. 57. Termini per il collaudo

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 17 comma 1 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Progetto.
3. Dell'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause, l'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante PEC, all'esecutore ed al Responsabile Unico del Progetto con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati

progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'esecutore può notificare al Responsabile Unico del Progetto istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all'articolo 51.

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 24 dell'allegato II.14 d.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare in tutto od in parte l'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera dovrà darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L'esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall'art. 24 comma 1 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Progetto. Essi consistono nei seguenti eventi:
 - a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
 - c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
 - e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell'opera, a norma del comma 2 dell'art. 24 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, dovrà essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall'organo di collaudo) ed in contraddittorio dall'esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:
 - a) la verifica circa l'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
 - b) la certificazione circa il fatto che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
 - c) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell'immobile oggetto di anticipata consegna.
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell'organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell'esecutore.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - 1.1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - 1.2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - 1.3. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - 1.4. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - 1.5. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - 1.6. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - 1.7. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - 1.8. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - 1.9. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - 1.10. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- 1.11. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- 1.12. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- 1.13. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- 1.14. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 1.15. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- 1.16. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- 1.17. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 1.18. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- 1.19. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- 1.20. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e dal D.P.R. n° 380/2001, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalle norme sopra richiamata;
- 1.21. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- 1.22. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- 1.23. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- 1.24. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- 1.25. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- 1.26. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- 1.27. la costante presenza in cantiere, obbligatoriamente a carico dell'impresa, di un Tecnico Coordinatore delle varie attività con il quale si potrà interfacciare la Direzione Lavori secondo le proprie esigenze;

- 1.28. l'adeguata organizzazione del cantiere affinché le lavorazioni siano eseguite assicurando il più possibile lo svolgimento delle attività che si svolgono negli edifici, previo concordamento del cronoprogramma con i responsabili;
 - 1.29. il possesso, obbligatoriamente a carico dell'appaltatore, di tutti i requisiti prescritti dal Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 in materia di criteri ambientali minimi e in particolare dall'allegato.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - 1.1. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - 1.2. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - 1.3. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - 1.4. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 62.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
2. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 63. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - 2.1. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - 2.2. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 64. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 65. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «D».

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - 2.1. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - 2.2. i pagamenti di cui al precedente punto 2.1. devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - 2.3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2.1. fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2.1., fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, punto 2.1., deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - 5.1. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2.1., costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - 5.2. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2.2. e 2.3., o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 55, comma 2.2., del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2.1.; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

E' obbligo dell'aggiudicatario l'onere per la redazione della documentazione attestante l'esecuzione dei Criteri

Ambientali Minimi, da concordarsi con la DL, riguardante, a titolo indicativo e non esaustivo: schede tecniche, dichiarazioni, documenti di trasporto, percentuali contenuto di riciclato, report di calcolo.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare il rispetto dei requisiti inerenti i Criteri Ambientali Minimi come prescritto dal D.M. 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. Ai sensi del medesimo DM sono state inserite nella documentazione progettuale le specifiche tecniche e le clausole contrattuali.

Referente per i Criteri Ambientali Minimi

Si richiede all'aggiudicatario (salvo diversi accordi) di nominare un Responsabile dei Criteri Ambientali Minimi che si occuperà di presentare in fase di esecuzione alla Direzione lavori e alla Stazione Appaltante la documentazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti dei Criteri Ambientali Minimi in relazione alla documentazione di progetto. Il responsabile dei CAM dovrà attestare la propria competenza in merito agli aspetti energetico ambientali.

Requisiti materiali

In fase di approvvigionamento l'aggiudicatario ha l'obbligo di accertarsi della rispondenza dei prodotti ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi e ha l'obbligo contestuale di dimostrarne la conformità per mezzo di idonea documentazione da sottoporre a verifica alla Direzione Lavori.

Modalità di consegna della documentazione

Il rispetto in fase di costruzione dei Criteri Ambientali Minimi sarà avallato da parte dell'aggiudicatario attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione dei requisiti indicati. Le modalità di presentazione alla Stazione appaltante della documentazione di rendicontazione saranno definite dalla Direzione Lavori in forma elettronica o cartacea. La stazione appaltante può stabilire di collegare l'eventuale inadempimento delle prescrizioni a sanzioni.

Comfort acustico

L'aggiudicatario ha l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni acustiche nella scelta dei materiali e componenti, nella loro messa in opera e nelle verifiche post-operam con misure e prove in cantiere, come indicato nel progetto (riferimento al Criterio 2.4.11).

Piano di gestione di Cantiere

L'aggiudicatario ha l'obbligo di sviluppare i Piani di gestione di cantiere richiesti dai CAM in coerenza con l'organizzazione e la programmazione della commessa, sulla base di quanto predisposto nella Relazione Metodologica sui Criteri Ambientali Minimi. La Relazione Metodologica sui Criteri Ambientali Minimi predispone i documenti esemplificativi che costituiscono il riferimento per l'elaborazione dei piani di gestione di cantiere che dovranno essere aggiornati e implementati da parte dell'aggiudicatario al fine del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

In particolare, i piani che l'aggiudicatario ha l'obbligo di sviluppare ed implementare sono i seguenti:

- Piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione.
- Piano di gestione dei rifiuti da costruzione.
- Piano di gestione della qualità dell'aria e acustica.

L'aggiudicatario avrà inoltre i seguenti oneri che dovranno essere specificati nei Piani di gestione:

- nominare un Coordinatore delle attività di Riciclo, come indicato nel Piano di gestione dei rifiuti da costruzioni, le cui mansioni e responsabilità sono riportate nel piano esemplificativo allegato alla Relazione Metodologica.
- nominare un Responsabile IAQ (Indoor Air Quality – Qualità aria interna), come indicato nel piano di gestione della qualità dell'aria e acustica.
- descrivere gli obblighi dell'impresa relativamente alle "Misure di comunicazione e di educazione" contenute nel Piano di gestione di rifiuti da costruzione.

Tali piani e documenti dovranno essere condivisi con la Stazione Appaltante e la DL prima della fase di esecuzione da parte del Responsabile dei Criteri Ambientali Minimi dell'aggiudicatario al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti dei Criteri Ambientali Minimi. Oltre ai Piani ivi indicati l'aggiudicatario deve evidenziare le azioni previste

per la riduzione dell'impatto ambientale all'interno del Piano di Gestione Ambientale di Cantiere nel rispetto del Criterio 2.6.1 - Prestazioni ambientali del cantiere.

Personale di cantiere

L'aggiudicatario avrà l'onere di formare adeguatamente il personale impiegato in cantiere che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale. In particolare, il personale dovrà essere a conoscenza delle seguenti tematiche:

- sistema di gestione ambientale
- gestione delle acque meteoriche e degli scarichi
- gestione delle polveri
- gestione dei rifiuti.

L'aggiudicatario dovrà presentare idonea documentazione (quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati) attestante la formazione del personale.

Verifiche ispettive

L'aggiudicatario ha l'onere di svolgere una eventuale attività ispettiva secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 attraverso un organismo di valutazione della conformità al fine di garantire, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, definite nel progetto, ove non siano presenti altre forme di attestazione quali certificati o dichiarazioni. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione appaltante.

Penali

La stazione appaltante può prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali economiche o rescissione del contratto) nel caso non vengano rispettati i criteri progettuali.

Clausola sociale

In Riferimento al DM 23 giugno 2022, i lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Verifica: l'aggiudicatario dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'aggiudicatario potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti).

L'aggiudicatario potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia interinale sia «specificata», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - 1.1. le spese contrattuali;
 - 1.2. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - 1.3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- 1.4. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI

Allegato «A» - Elementi principali della composizione dei lavori

Elemento di costo		Importo	incidenza	%
1)	Manodopera	euro	€ 364.013,38	38,6 %
2)	Materiale	euro	€ 523.522,75	55,4 %
3)	Trasporti (ql/Km)	euro	€ 37.767,49	4,00 %
4)	Noleggi	euro	€ 18.883,75	2,00 %
totale		euro	944.187,37	100,00 %

squadra tipo:

Operaio 4° livello	n. 1	euro/h 33,42
Operai specializzati	n. 1	euro/h 31,67
Operai qualificati	n. 2	euro/h 29,38
Operaio comune	n. 3	euro/h 26,39

Allegato «B» - Riepilogo degli elementi principali del contratto

	euro
1 Lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale	€ 944.187,37
2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza relativi ai lavori	€ 45.812,63
3.1 Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	990.000,00
3.2 Importo del contratto (1 + 2)	990.000,00

4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	2 %	
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)		
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10 %	
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)	%	
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)		
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)		
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, punto 3.1.		
6.b	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4.		
7	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 26, comma 1		
12	Penale giornaliera ritardo per l'esecuzione dei lavori, articolo 20	°/oo	
.....		

Allegato «C» - Elenco degli elaborati di progetto

- 1) Relazione tecnica illustrativa.
- 2) Relazione C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi.
- 3) Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa.
- 4) Capitolato speciale d'appalto – Parte Tecnica.
- 5) Computo Metrico Estimativo.
- 6) Analisi Prezzi Unitari.
- 7) Elenco edifici e pertinenze interessati - Prospetto delle superfici;
- 8) Piano Sicurezza e Coordinamento;
- 9) Planimetrie edifici e pertinenze interessati.

Allegato «D» - Cartello di cantiere

Ente appaltante: _____

Ufficio competente: _____

UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____

LAVORI DI

Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo opere in c.a.

Direzione lavori opere in c.a.

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Responsabile dei lavori: _____

Coordinatore per la progettazione: _____

Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: _____

Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico del procedimento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: euro _____

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro _____

ONERI PER LA SICUREZZA: euro _____

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____

Gara in data _____, offerta di ribasso del _____ %

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____

_____, classifica _____

_____, classifica _____

direttore tecnico del cantiere: _____

<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>	<i>Importo lavori subappaltati</i>
<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>	<i>euro</i>

Intervento finanziato con fondi propri *(oppure)*

Intervento finanziato con _____

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio

telefono: _____ **fax:** _____ **http://www.** _____ **.it** **E-mail:** _____ **@** _____

Allegato «E» - Schema Foglio Condizioni Esecutive (FCE)



AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INTERVENTI PUNTUALI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA OG2 DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE A QUALUNQUE TITOLO DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E RELATIVE PERTINENZE

Lavori di _____

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

		<i>Importi in euro</i>
1	Lavori di _____	_____
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza relativi ai lavori	_____
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	_____

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:	
CUP	CIG
_____	_____

_____	<i>Il Responsabile del Procedimento</i>
-------	---

SOMMARIO

Art. 1 – PREMESSA	pag. ____
Art. 2 – DEFINIZIONI	pag. ____
Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	pag. ____
Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI	pag. ____
Art. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI ORDINE DI LAVORO	pag. ____
ART. 6 – OGGETTO DEI LAVORI	pag. ____
ART. 7 - AMMONTARE DEI LAVORI	pag. ____
Art. 8 - CATEGORIE DEI LAVORI	pag. ____
Art. 9 – SUBAPPALTO	pag. ____
Art. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI	pag. ____
Art. 11 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI	pag. ____
Art. 12 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI	pag. ____
Art. 13 – VARIANTI - NUOVI PREZZI	pag. ____
Art. 14 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	pag. ____
Art. 15 – PAGAMENTI	pag. ____
Art. 16 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	pag. ____
Art. 17 - PAGAMENTI A SALDO	pag. ____
Art. 18 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	pag. ____
Art. 19 - CONTESTAZIONI E RISERVE	pag. ____
Art. 20. - ONERI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE	pag. ____
ART. 21 –ULTIMAZIONE DEI LAVORI – COLLAUDO	pag. ____
Art. 22 - PRINCIPI RELATIVI AGLI APPALTI PNRR	pag. ____
Art. 23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE	pag. ____

Art. 1 – PREMESSA

Il presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE è redatto in conformità al d.lgs. 36/2023, con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto stipulato ai sensi dell'Art. 59 del d.lgs. 36/2023, nello specifico il Contratto di Accordo Quadro concluso dalla Stazione Appaltante ed un unico operatore economico, più aderente alle concrete esigenze funzionali dell'Azienda ULSS 8 "Berica".

Art. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE viene indicato col nome di "Appaltatore" l'operatore economico con il quale sia stato stipulato il contratto ai sensi dell'Art. 59 del d.lgs. 36/2023, col nome di "Amministrazione" l'Azienda ULSS 8 "Berica", con "Contratto di Accordo Quadro" il contratto stipulato ai sensi dell'Art. 59 del d.lgs. 36/2023, dalla Stazione Appaltante ed un unico operatore economico e finalizzato all'esecuzione di lavori di natura edile inerenti alla manutenzione straordinaria, ordinaria e di ripristino a carattere eccezionale su interventi puntuali riconducibili alla categoria OG2 degli immobili e relative pertinenze, con "D.L." l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante, con "R.U.P." il Responsabile unico del Procedimento.

Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'Appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. L'Appaltatore deve inoltre recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, sulle condizioni contrattuali. L'Appaltatore deve infine effettuare una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia.

Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

L'Appaltatore è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti, stabilite oltre che dal presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, da:

- a) il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- b) gli allegati al codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023: allegato I.1 , allegato I.2 , allegato I.3, allegato I.4, allegato I.5, allegato I.6, allegato I.7, allegato I.8, allegato I.9, allegato I.10, allegato I.11, allegato I.12, allegato I.13, allegato I.14, allegato II.1, allegato II.2, allegato II.3, allegato II.4, allegato II.5, allegato II.6, allegato II.7, allegato II.8, allegato II.9, allegato II.10, allegato II.11, allegato II.12, allegato II.13, allegato II.14, allegato II.15, allegato II.16, allegato II.17, allegato II.18, allegato II.19, allegato II.20, allegato IV.1, allegato V.1, allegato V.2, allegato V.3;
- c) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del M.I.T. recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» nei limiti della sua applicabilità in via transitoria; ai sensi dell'articolo 225 del Codice dei contratti;
- d) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti della sua applicabilità in via transitoria; ai sensi dell'articolo 225 del Codice dei contratti;
- e) tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- f) tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo d.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; d.lgs.. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; d.lgs.. 106/09);
- g) leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- h) Decreti attuativi dell'art 31 del d.lgs. 36/2023 in materia di "criteri ambientali minimi".

Le citazioni contenute nel presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni vigenti.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI ORDINE DI LAVORO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'atto d'ordine, sulla base del progetto, ai sensi dell'ex art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 "Berica", tutti i documenti del Contratto di Accordo Quadro ancorché non materialmente allegati e nello specifico:

- Relazione tecnica illustrativa.
- Relazione C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi.
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa.
- Capitolato speciale d'appalto – Parte Tecnica.
- Computo Metrico Estimativo.
- Analisi Prezzi Unitari.
- Elenco edifici e pertinenze interessati - Prospetto delle superfici;
- Piano Sicurezza e Coordinamento;
- Planimetrie edifici e pertinenze interessati.

ART. 6 – OGGETTO DEI LAVORI

Secondo quanto stabilito dal presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, i lavori hanno per oggetto nel (Presidio Ospedaliero di _____, nel Polo Riabilitativo di _____ nella Struttura Sanitaria di _____) l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- 1) _____
- 2) _____
- n) _____

I lavori di natura edile sono finalizzati a mantenere in efficienza e idoneo all'uso gli immobili interessati mediante interventi di ristrutturazione, riparazione, ripristini e mera sostituzione, anche di piccola modifica secondo quanto meglio indicato nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

ART. 7 - AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori affidati mediante atto d'ordine, redatto sulla base del progetto, ai sensi dell'ex art. 23 comma 3bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023,, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 8 "Berica", ammonta, ad EURO _____ euro (_____/____), al netto degli oneri fiscali.

L'importo relativo ai costi per la sicurezza, ammonta ad EURO _____ euro (_____/____), al netto degli oneri fiscali

L'importo di affidamento dei lavori è stato valutato sulla base degli elenchi prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 8 - CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono classificati nelle seguenti categorie di lavorazione:

Categorie SOA	Qualificazione obbligatoria	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Subappalto	Importi in euro		
				Lavori € [1]	oneri sicurezza € [2]	Totale € [1 + 2]
OG2	SI	Categoria prevalente	Si nei limiti dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023	_____	_____	_____
OS6	NO	Categoria scorporata		_____	_____	_____
OS7	NO	Categoria scorporata		_____	_____	_____
TOTALE GENERALE APPALTO				_____	_____	_____

Categorie OG2 e S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248); per le lavorazioni appartenenti a tali categorie, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dell'articolo 12 commi 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014 n. 80, e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è obbligatoria la qualificazione.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto sopra richiamate, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'Appaltatore sono sub appaltabili come indicate all'art. 8. Il subappalto è disciplinato oltre che dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 da quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Art. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Il tempo utile per dare ultimato il lavoro è fissato in giorni _____ (_____) naturali consecutivi, decorrenti dalla data della lettera d'ordine dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di concedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali proroghe secondo quanto disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile come sopra stabilito, per cause addebitabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale secondo quanto disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi delle spese e dei danni ad essa derivanti dallo stesso ritardo.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto di affidamento del lavoro, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Art. 11 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento, dovrà presentare all'Amministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresì è tenuto a considerare all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Tale programma, a cui l'Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L. entro 10 giorni ordine di esecuzione dei lavori e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi. Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

Art. 12 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Come ammesso dall'art 121 del d.lgs. 36/2023, La D.L. si riserva facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano

temporaneamente la loro esecuzione o la loro realizzazione a regola d'arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o simili, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera. Il R.U.P. può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art 121 del d.lgs. 36/2023

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il R.U.P. ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti.

Per ogni sospensione la D.L. dovrà motivarne le ragioni e l'imputabilità in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Appaltatore e da questo sottoscritto. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE.

Per tutta la durata della sospensione l'Appaltatore è tenuta alla custodia del cantiere; l'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause. Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a quanto riportato all'art 121 del d.lgs. 36/2023 e a quanto ancora in vigore del DPR 207/2010.

Art. 13 – VARIANTI - NUOVI PREZZI

L'Amministrazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 120 del d.lgs. 36/2023, può disporre varianti in corso d'opera .

Per le circostanze impreviste o imprevedibili di cui all'art 120 del d.lgs. 36/2023, il Direttore Lavori descrive a situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del R.U.P. della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

L'Amministrazione, durante l'esecuzione, può ordinare all'Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di affidamento; l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'ordine originario, fatta salva la formazione di nuovi prezzi qualora si rendano necessarie categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale.

L'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale e nel limite di un quinto dello stesso importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo d'indennizzo.

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta autonomamente dall'Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della D.L..

Nei casi di cui aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di affidamento, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo di affidamento, deve comunicarlo all'Appaltatore affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dall'ordine originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute,

nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore affidataria ai sensi del d.lgs. 36/2023

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro e che non comportino un aumento dell'importo dell'ordine per la realizzazione dell'opera.

In conseguenza di eventuali varianti o dell'applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell'opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati all'Amministrazione, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione della D.L.

Le variazioni sono valutate secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Art. 14 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori prevedono prestazioni a corpo ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. La valutazione del lavoro a corpo, ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal provvedimento di affidamento ed effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati progettuali; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

oppure

I lavori prevedono prestazioni a misura ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. La valutazione del lavoro a misura, ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, si riferisce qualora la contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano desumibili dagli elaborati grafici o viceversa.

oppure

I lavori, in relazione alla natura dell'opera, prevedono prestazioni in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell'art. dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

La valutazione del lavoro a corpo, ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal provvedimento di affidamento ed effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati progettuali; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La valutazione del lavoro a misura, ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, si riferisce qualora la contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale determinato dall'importo (prezzo) offerto in sede di gara rispetto all'importo a base di gara, secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano desumibili dagli elaborati grafici o viceversa

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro a misura se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

oppure

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in economia secondo le disposizioni previste dall'articolo 14 comma 3 del DM. 49/18 secondo le seguenti modalità:

- a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso percentuale praticato in sede di gara, secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi di riferimento, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'Appaltatore in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno redatti i documenti contabili in osservanza ai disposti dell'Art. 14 del DM 49/18

Art. 15 - PAGAMENTI

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 14 del presente FCE, raggiungono un importo non inferiore a euro _____ (_____/00) comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di legge, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

oppure

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 14 del presente FCE, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000 (CENTOMILA//00) comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di legge, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

Ai sensi dell'articolo dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023 a garanzia dell'osservanza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore e nello specifico per la presentazione di documenti richiamati dalle specifiche norme vigenti sull'importo netto progressivo dei lavori potrà essere operata una ritenuta del 5% (cinque virgola zero per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Art. 16 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Sull'importo complessivo dei lavori affidati viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs.36/2023, è subordinata alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 125 del d.lgs.36/2023.

oppure

Sull'importo complessivo dei lavori affidati viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs.36/2023, è subordinata alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 125 del d.lgs.36/2023.

Art. 17 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il

termine perentorio di 20 (VENTI) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023 previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 18 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di riferimento, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 36/2023. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento dell'importo complessivo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 5 della norma sopra richiamata. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del prezziario regionale di riferimento e nelle quantità accertate dal DL.

Per le modalità revisione dei prezzi si rinvia all'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Art. 19 - CONTESTAZIONI E RISERVE

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore iscriva contestazioni o riserve sui documenti contabili si dovrà uniformare alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Allo stesso modo il direttore dei lavori si dovrà uniformare alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.

In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Il R.U.P. dovrà valutare l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, uniformandosi alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

Art. 20. - ONERI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le aree di intervento oggetto di attività di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile sono state classificate sulla base delle destinazioni d'uso delle schede di autorizzazione all'accREDITamento della Legge Regionale 22 del 16 Agosto 2002 e DGR di attuazione e nello specifico:

- a) ambulatorio diagnostico;
- b) degenze;
- c) laboratorio;
- d) ambulatorio specialistico;
- e) studi medici;

L'Appaltatore, tenuto conto degli obblighi nel Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro dovrà espletare le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino a carattere eccezionale di natura edile nelle aree di intervento in considerazione delle specificità richieste quali:

- orario di effettuazione degli interventi;
- vincoli specifici dell'area di intervento;
- vincoli specifici di cantiere;
- fasi di cantiere;
- criticità di cantiere;

- espletamento di lavorazioni nocive;
- espletamento lavorazioni rumorose.

Il mancato rispetto degli obblighi da parte dell'Appaltatore sarà causa di risoluzione del contratto, e l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Per le modalità e la tempistica si rimanda a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro.

ART. 21 –ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDO

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

L'espletamento delle attività di collaudo o di rilascio del certificato di regolare esecuzione sono espletate secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro e del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 22 - PRINCIPI RELATIVI AGLI APPALTI PNRR

I lavori sono conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato qui di seguito.

Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, se del caso, ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di Intervento, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building).

Pertanto, qualora applicabile per il singolo Intervento, sarà acquisita tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato dalla Stazione Appaltante. I suddetti appalti saranno altresì conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, laddove applicabili.

Art. 23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E DEL FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

Le variazioni sono valutate secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro. In caso di discordanza tra il FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, l'Elenco prezzi, il Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa allegato al Contratto di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto di Accordo Quadro prevale.

In caso di norme del presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE, è fatta tenendo conto delle finalità dell'ordine di esecuzione e dei risultati ricercati con l'attuazione dei lavori; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.